



10719

23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO MOGINI	- Presidente -	Sent. n. sez. 342/23
MICHELE BIANCHI		CC - 01/02/2023
TERESA LIUNI		R.G.N. 35481/2022
FRANCESCO ALIFFI		
CARMINE RUSSO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) ato il 09/11/1985

avverso l'ordinanza del 09/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;

lette le conclusioni del PG, Andrea Venegoni, he ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Ritenuto in fatto

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava l'istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare presso la Comunità terapeutica " (omissis) presentata da (omissis) (omissis) attesa l'assenza dei presupposti di cui all'art. 147 cod. proc. pen.

Invero, il giudice *a quo*, dopo aver rilevato che l'istanza aveva dato conto della condizione di tossicodipendenza dell'interessato e della conseguente necessità di riattivare il programma terapeutico comunitario interrotto a seguito dell'arresto, evidenziava che non era emerso dalla relazione sanitaria dell'Istituto penitenziario che la salute del soggetto, compromessa dalla accertata dipendenza da cocaina e eroina, fosse anche incompatibile con il regime penitenziario.

SM LR

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'interessato, che, con un solo motivo, deduce l'illogicità della motivazione e violazione di legge, osservando che, una volta ricevuta la notifica dell'ordine di carcerazione, il (omissis) in quel momento agli arresti domiciliari presso la Comunità terapeutica, aveva avanzato istanza di sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 90 d.P.R 309/1990 per non pregiudicare i risultati fino a quel momento raggiunti presso la struttura. Tuttavia, il Tribunale aveva rigettato l'istanza, avuto riguardo ai diversi presupposti di cui all'art. 147 cod. pen.

3. Il Procuratore generale, Andrea Venegoni, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento con rinvio, poiché esso si basa su una *ratio* diversa da quella che era a fondamento dell'istanza.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

La lettura dell'istanza di differimento pena consente di constatare che la stessa era stata, in effetti, presentata con il riferimento specifico all'art. 90 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, perché il condannato era sottoposto in quel momento, da periodo di tempo limitato ed a titolo di misura cautelare, ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso una comunità terapeutica.

L'art. 90, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990 dispone, in effetti, che "nei confronti di persona che debba espriare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente, il Tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. (...). La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni".

L'ordinanza impugnata respinge, invece, l'istanza di differimento pena motivando sulla inesistenza del presupposto della infermità fisica di cui all'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen.

La motivazione non è congruente con la istanza e con la *causa petendi* che in essa veniva rappresentata. Il provvedimento contiene, pertanto, una "frattura logica

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are two distinct marks: one that appears to be a signature 'SM' and another that looks like the initials 'LR'.

evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono" (Sez. 5, Sentenza n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105), che comporta l'esistenza del vizio di motivazione manifestamente illogica da cui deriva l'accoglimento del ricorso.

L'ordinanza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata con rinvio per nuovo esame, in cui il Tribunale dovrà valutare la eventuale esistenza nella situazione del ricorrente dei presupposti di cui all'art. 90 citato.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

Così deciso in Roma, il 1° febbraio 2023

Il Consigliere estensore

Carmine Russo



Il Presidente

Stefano Mogini

